



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 15 maggio 2020, n. 90, sulla disciplina per la C.I.G. straordinaria nella parte in cui prevede che, in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima;
2. Corte cost., 15 maggio 2020, n. 89, sui compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. lavoro, 18 maggio 2020, n. 9085, sui casi in cui spetta il risarcimento dei danni per mancata assunzione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3195, sul ritardo nel versamento all'Erario dei proventi riscossi dal concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto;
5. Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3165, sull'attività sindacale dei militari e sulle regole di disciplina;
6. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2020, n. 3028 sull'attività sul distributore all'ingrosso di alimenti di origine animale e sul sistema di informazioni rese agli OSA;

7. **Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2020, n. 2929** sulla partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista e sul limite minimo del trenta per cento: la parola alla Corte di giustizia UE.

Consiglio di Stato – Pareri

8. **Cons. di Stato, sez. I consultiva, 20 maggio 2020, n. 925**, parere sul compenso dei verificatori nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Normativa

9. **DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34** Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21);
10. **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 126 del 17 maggio 2020);
11. **DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33** Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 125 del 16 maggio 2020).

Corte costituzionale

(1)

La Corte si pronuncia sulla q.l.c. sollevata dal Tar per il Lazio, sez. III bis, ordinanza del 4 luglio 2019, n. 8846, in ordine alla disciplina per la C.I.G. straordinaria nella parte in cui prevede che, in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

[Corte costituzionale, sentenza 15 maggio 2020, n. 90 – Pres. Cartabia, Red. Prosperetti](#)

Con ordinanza del 4 luglio 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-*bis*, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale «[i]n caso di presentazione tardiva della domanda, [...] decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».

La Corte costituzionale ha rilevato che il legislatore, nel disciplinare la materia degli ammortizzatori sociali e, nello specifico, nel conformare i correlati procedimenti amministrativi, gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.

Tale limite, contrariamente all'assunto del rimettente, non può ritenersi superato nella fattispecie in esame, anche alla luce della ricognizione del complessivo assetto della disciplina in materia e della sua evoluzione.

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-*bis*, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”*

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

La Corte si pronuncia sui compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

[Corte costituzionale, sentenza 15 maggio 2020, n. 89 – Pres. Cartabia, Red. Zanon.](#)

Per la Corte costituzionale la materia oggetto di esame è connotata da ampia discrezionalità legislativa (*ex multis*, sentenze n. 3 del 2019, n. 265 del 2009 e n. 98 del 1998; ordinanza n. 122 del 2016); inoltre, la lettera dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 rende discutibile l'assunto del giudice *a quo*, secondo il quale l'adeguamento tariffario sarebbe vincolato, oltre che nell'*an* e nel *quando*, anche nel *quantum*. In verità, la disposizione in esame ragiona di un adeguamento triennale «in relazione» alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo: ciò che non esclude, quantomeno, che residuino per l'amministrazione margini discrezionali riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento degli onorari.

L'intervento del giudice, caso per caso, non è affatto fungibile rispetto a quello dell'amministrazione, e comunque come non è congruo prevedere l'intervento del primo, in funzione sussidiaria, quando manchi il secondo.

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato *non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*"

La pronuncia di non fondatezza non esime la Corte, però, dal "rilevare, per l'ennesima volta, la deplorabile e reiterata inadempienza dell'amministrazione

nell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002. D'altra parte, la ben nota disponibilità [...] di altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, come del resto esige e consente la Costituzione''.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

La Sezione lavoro si pronuncia sui casi in cui spetta il risarcimento dei danni per mancata assunzione.

[Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2020, n. 9085 – Pres. Torrice, Est. Ciriello](#)

La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha evidenziato che non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale rapportato alla retribuzioni che gli attori, ove vincitori, avrebbero potuto percepire, qualora essi non siano in grado di fornire la prova che sarebbero risultati certamente vincitori; non scaturisce neanche il danno da cosiddetta perdita di chance, poiché manca una valutazione comparativa tra candidati idonea a soddisfare i principi giurisprudenziali elaborati al riguardo (ossia gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che essi avrebbero avuto di vittoria del concorso, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e i posti da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati (cfr. sentenza n. 495 del 14/01/2016).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(4)

La IV Sezione si pronuncia sul ritardo nel versamento all'Erario dei proventi riscossi dal concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 maggio 2020, n. 3195 – Pres. Anastasi, Est. Caponigro](#)

Se il concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto, dopo aver ritardato il versamento all'Erario dei proventi riscossi, persiste nel ritardo anche dopo aver ricevuto da parte dei Monopoli di Stato la diffida a versare prevista dal disciplinare allegato alla concessione, il rapporto fiduciario si considera venuto meno e l'Agenzia concedente non ha alcun margine di ulteriore apprezzamento sulla gravità dell'inadempimento, ma è tenuta senz'altro a revocare la concessione.

La Sezione supera il diverso orientamento della stessa Sezione (sentenza 25 gennaio 2018, n. 497) secondo cui, a fronte di ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del lotto, l'Amministrazione deve valutare, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. il rilievo della violazione dell'obbligazione di cui alla concessione, in termini di effettiva e incidente gravità, ossia tenendo conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento.

Superando tale orientamento la Sezione ha ora affermato che la valutazione sulla consistenza dell'inadempimento tale da impedire la prosecuzione del

rapporto concessorio è stata effettuata “a monte”, nella previsione delle clausole del disciplinare (da inquadrarsi nel novero nel novero degli accordi tra i privati e l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241) - per cui nessuna ulteriore valutazione deve essere effettuata “a valle”, vale a dire una volta avvenuto l’inadempimento considerato determinante dal disciplinare.

(5)

La II Sezione si pronuncia sull’attività sindacale dei militari e regole di disciplina.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 18 maggio 2020, n. 3165 – Pres. Greco, Est. Manzione](#)

Le regole di disciplina militare si applicano agli appartenenti alle Forze armate dal momento della loro incorporazione e fino a quello della cessazione dal servizio attivo, a condizione che gli interessati svolgano attività di servizio, si trovino in luoghi militari o comunque destinati al servizio, indossino l’uniforme ovvero si qualifichino, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali; pertanto, una condotta commessa in presenza delle predette condizioni (nella specie, divulgazione di una nota di critica all’operato del Comandante generale dell’Arma senza il rispetto della prescritta via gerarchica dell’inoltro) non è sottratta alle regole di disciplina per il solo fatto di essere posta in essere nella veste di privato cittadino ovvero di rappresentante di un’associazione parasindacale, diversamente consentendosi un facile aggiramento delle regole stesse, con grave nocumento della funzionalità del sistema che anche dalla loro compattezza trae il proprio prestigio e la propria autorevolezza.

(6)

La III Sezione si pronuncia sul distributore all'ingrosso di alimenti di origine animale e sistema di informazioni rese agli OSA.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 maggio 2020, n. 3028 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

E' legittima, al fine di garantire la piena rintracciabilità "a valle" del processo distributivo dei prodotti alimentari di origine animale, la prescrizione formulata da parte dell'Autorità sanitaria nei confronti di un distributore all'ingrosso di prodotti alimentari di integrare il sistema di informazioni rese agli OSA ("operatori del settore alimentare") con uno strumento di trasmissione del dato relativo al lotto di appartenenza dei prodotti ceduti ("fattura o altro appropriato sistema"), laddove la "necessità" dello stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) Reg. Ue n. 931/2011, sia motivata con riferimento alle inefficienze dimostrate dal sistema informativo in essere in occasione di una verifica finalizzata a ricostruire la catena distributiva di un lotto oggetto di "allerta" per la presenza di sostanze tossiche, né la "necessità" del prescritto mezzo informativo è smentita dalle indicazioni in ordine al lotto di appartenenza del prodotto obbligatoriamente recate dalle etichette applicate sulle singole confezioni, ex art. 17, d.lgs. n. 231 del 2017, in quanto, una volta che le stesse siano state cedute ai consumatori, resta preclusa, in mancanza del suddetto strumento informativo, ogni concreta possibilità di ricostruire a posteriori la filiera distributiva del lotto interessato.

Ha chiarito la Sezione che l'inefficienza del sistema di rintracciabilità applicato – e quindi, secondo la logica sottesa al Reg. Ue n. 178/2002, la "necessità" di integrarlo attraverso lo strumento informativo in discorso – anche alla luce degli oneri di controllo che, secondo le deduzioni di parte

appellante, fanno carico all'operatore "a valle", emerge dalle stesse difficoltà di procedere alla ricostruzione a posteriori del percorso distributivo dei prodotti alimentari oggetto dell'"allerta", da cui hanno preso le mosse le verifiche che hanno messo capo al verbale impugnato: difficoltà di cui quest'ultimo dà atto nelle relative premesse motivazionali.

In secondo luogo, ma in correlazione col precedente rilievo, l'indicazione del lotto di produzione sui prodotti alimentari preconfezionati, proprio perché ancorata a dati apposti sulle confezioni, non soddisfa le esigenze di una rintracciabilità *ex post* della catena distributiva, allorquando, cioè, i prodotti in questione abbiano già costituito oggetto di vendita ai consumatori: esigenza che emerge con prepotenza quando la necessità di procedere al controllo insorga allorché sia ragionevole presumere che il percorso di distribuzione/consumo si è già perfezionato (e quindi quei dati siano andati ormai dispersi).

Inoltre, proprio perché il sistema di rintracciabilità si fonda sulla responsabilità di tutti i soggetti che partecipano ed attuano la sequenza distributiva, è evidente che, ai fini dell'efficace funzionamento dei meccanismi di controllo, ciascuno di essi deve osservare le prescrizioni inerenti al segmento di appartenenza, indipendentemente dall'osservanza che vi abbiano prestato, per quanto di loro competenza, gli altri: solo in tal modo, infatti, è possibile ovviare ad eventuali falle del sistema di rintracciabilità, facendo leva sul corretto adempimento da parte dell'operatore "a monte" (e viceversa) degli oneri informativi ad esso facenti capo, in ipotesi di inosservanza da parte dell'operatore "a valle" di quelli di cui ha la diretta responsabilità.

La III Sezione si pronuncia sulla partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista e sul limite minimo del trenta per cento: la parola alla Corte di giustizia Ue.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 11 maggio 2020, n. 2929 – Pres. Saltelli, Est. Perotti](#)

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia Ue le questioni circa la corretta interpretazione delle disposizioni in tema di limite minimo del trenta per cento di partecipazione del socio privato di una società mista affidataria di servizi pubblici. In particolare il quesito pregiudiziale è volto a chiarire se nella determinazione del rispetto di tale limite debba tenersi conto esclusivamente della composizione formale/cartolare del socio privato ovvero se l'amministrazione che indice la gara possa – o anzi debba – tener conto della sua partecipazione indiretta nel socio privato concorrente. Un secondo aspetto interpretativo riguarda la possibilità per la medesima amministrazione che procede di escludere dalla procedura il socio privato concorrente, la cui effettiva partecipazione alla costituenda società mista pubblico privata, per effetto della accertata partecipazione pubblica diretta o indiretta, sia di fatto inferiore al trenta per cento.

La presente ordinanza è stata oggetto di apposita News n. 60 del 21 maggio 2020 da parte dell'Ufficio Studi, massimario e formazione.

Consiglio di Stato – Pareri

(8)

La I Sezione consultiva ha reso il parere sul compenso dei verificatori nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21).

(10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 126 del 17 maggio 2020).

(11)

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 125 del 16 maggio 2020).